



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Regolamento relativo alla designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

PREMESSO

- che l'art. 52 del CCNL 16.10.2008 demanda alla normativa di riferimento relativamente alla figura, alle funzioni, alle attribuzioni ed alle prerogative dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che il D. Lgs. 81/2008 per quanto riguarda le Università fa salve le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2 D. Lgs. 626/94, fino all'emanazione di successivi decreti ministeriali;
- che l'art. 18 del D. Lgs. 626 del 1994 prevede l'elezione/designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che l'art. 18 suddetto, stabilisce ancora al comma 6 lettera c) che il numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza è di n. 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti;
- che il CCNQ del 10 luglio 1996 ha disciplinato gli aspetti applicativi riguardanti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- che, l'art. 7 del D.M. 5 agosto 1998, n. 363 dispone che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrati dalle rappresentanze studentesche, nelle università, tenuto conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle stesse, sono individuati fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo), secondo le modalità fissate dai regolamenti di contrattazione decentrata, che ne disciplinano, altresì, le composizioni e le ulteriori attribuzioni;
- che questa Amministrazione riconosce l'opportunità di garantire, con uniformità di procedure, l'applicazione e il rispetto delle norme legislative in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro per tutte le strutture dell'Ateneo;
- che in conformità al quadro normativo sopra richiamato è imprescindibile determinare, preliminarmente, il numero di detti rappresentanti e le modalità della loro designazione, considerato che gli stessi devono rappresentare sia il personale docente e ricercatore, sia il personale tecnico-amministrativo nonché gli studenti.

Tanto premesso e considerato

CONVENGONO

Art. 1 – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. Il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è complessivamente pari a n. 14, distinti per aree geografiche di cui allo schema allegato al presente Regolamento.
2. L'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza avviene nei termini di seguito elencati:
 - n. 10 RLS, nell'ambito della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, sono designati da parte delle OO.SS. firmatarie del CCNL di Comparto relativo al quadriennio normativo vigente e dalla RSU nella sua veste di soggetto unitario, che assume le proprie decisioni a maggioranza;
 - n. 2 RLS, nell'ambito della rappresentanza del personale docente, sono designati rispettivamente uno dal Senato Accademico e uno dal Consiglio di Amministrazione;
 - n. 2 RLS, nell'ambito degli studenti, sono designati rispettivamente uno dalla rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione ed uno dalla rappresentanza degli studenti in seno al Senato Accademico.
3. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, così come designati nei termini di cui al comma 2, durano in carica fino alle prossime elezioni della RSU, in cui saranno previste modalità elettive per gli stessi.

Art. 2 – Attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e relativa Formazione

1. Le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono previste dall'art. 19 del D. Lgs. 626/94 e dall'art. 7 del D.M. 363/2008, che demanda al tavolo della Contrattazione Integrativa la definizione di ulteriori attribuzioni ai rappresentanti medesimi.
2. La materia della sicurezza e della salute dei lavoratori, in sede di Contrattazione Integrativa, potrà prevedere la convocazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in qualità di esperti in ordine ai temi di loro competenza.
3. Il percorso formativo e di aggiornamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è disciplinato dalla normativa di riferimento come sopra richiamata e potrà essere inserito come parte integrante del piano di formazione del personale tecnico-amministrativo.

Art. 3 - Permessi retribuiti

1. Il punto IV del CCNQ del 10.07.1996 stabilisce che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D. Lgs. 626/94, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
2. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non viene detratto il predetto monte ore e la relativa attività è considerata tempo di lavoro, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai punti b), c), d) e g) dell'art. 19 D. Lgs. 626/94, di seguito elencati
 - è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22;
 - riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 22.
3. Gli RLS devono disporre dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

Art. 4 – Norme transitorie e finali

1. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sarà effettuata – in sede di Contrattazione Integrativa - un'opportuna verifica particolarmente in relazione:
 - alla congruità del numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza rispetto alle dimensioni organizzative dell'Ateneo;
 - alla dislocazione logistica degli stessi nelle aree geografiche di riferimento;
 - ai punti di criticità che si possono riscontrare con riferimento agli assetti organizzativi dell'Università.
2. Si procederà, in detta sede, alla definizione di un Regolamento elettorale.
3. L'assegnazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per Sicurezza nelle aree geografiche di cui allo schema allegato deve intendersi a titolo meramente indicativo e verrà successivamente determinata dalla Commissione Bilaterale Tecnica all'uopo costituita.

Roma, 12/05/2009

Parte Pubblica

Magnifico Rettore

Prorettore Vicario

Direttore Amministrativo

Dirigente della Rip. II Personale
Capo del Sett. I AA.GG. – Rip. II Personale

Parte Sindacale

OO.SS.

CGIL/FIc

Fed. CISL/Università "la Sapienza"

UIL/PA

Fed. CONFSAL/SNALS/CISAPUNI

C.S.A. di Cisal Università

RDB CUB PI Settore Università

R.S.U. Università "La Sapienza"

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - AREE GEOGRAFICHE INDICATIVE

AREA 1		RLS	AREA 5		RLS
Città Universitaria		4	Fontanella Borghese		2
Atenei Federati			Via Flaminia (n. 2 sedi)		
Policlinico			Via Gian Turco		
Piazza Sassari			Piazzale della Marina		
Via Palestro			Valle Giulia		
Via Scarpa					
Via Castro Laurentiano					
Via Tiburtina					
AREA 2		RLS	AREA 6		RLS
Via dei Marsi		2	Latina		2
Via dei Sabelli			Pomezia		
Via dei Sardi			Valmontone		
Ex Vetreria Sciarra			Civitavecchia		
			Rieti		
			Sant'Andrea		
AREA 3		RLS			
Via Salaria		2			
Corso d'Italia					
Villa Mirafiori					
Via Nomentana (in disattivazione)					
Via Cisalpino					
AREA 4		RLS			
San Pietro in Vincoli		2			
Via Ariosto					
Aventino					
Via Principe Amedeo Ex Caserma Sani					
			TOTALE RLS	14	